

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE E NORMATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PRESSO IL PALCO DEL
CASTELLO DI UDINE NELL’AMBITO DI UDINESTATE 2025**

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1.a Oggetto del servizio

Il servizio di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di organizzazione degli spettacoli degli artisti di seguito indicati nell’area allestita del Piazzale del Castello di Udine nell’ambito della manifestazione “UdinEstate 2025”:

29 giugno FASK
30 giugno Marco Travaglio
1 luglio Edoardo Leo Zenit
7 luglio Marco Masini Udine vola Zenit
24 luglio Fiorella Mannoia Udine Vola (Zenit)
28 luglio Willie Peyote Udine Vola Zenit

1.b Affidamento del Servizio

1. L'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento con trattativa diretta ai sensi dell’art. dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato Codice).
2. Con la presentazione dell’offerta s’intendono accettate tutte le condizioni del presente Documento.
3. L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta esecutività del relativo provvedimento di affidamento del servizio.

1.c Obblighi dell'affidatario

Sono a cura e a carico dell'affidatario:

- cachet degli artisti, e costi di ospitalità;
 - service audio e luci;
 - spese di pubblicità, compenso manifesti, pagina social, diritti di affissione;
 - servizio biglietteria;
 - predisposizione di una squadra interna di addetti all'emergenza antincendio, in numero come da documentazione tecnica e composta da:
 - addetti AGE tutti in possesso di idoneità tecnica per attività a “rischio incendio elevato” della durata di 16 ore rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - A.S.C. addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico ai sensi del Decreto 6 ottobre 2009
 - maschere in numero idoneo all’affluenza di pubblico deputate ad accompagnare lo stesso al posto prenotato e numerato
 - completamento del *Piano di Gestione delle Emergenze* previsto con l'indicazione dei nominativi degli addetti antincendio A.G.E. e A.S.C. (con allegata fotocopia degli attestati “rischio elevato” e comunicazione alla Questura dei nominativi
- Sarà a carico degli organizzatori la chiusura del Castello al termine dell’evento con restituzione delle chiavi presso Comando di Polizia Locale in via Girardini 24
- costi per attività connesse (scia, perizia tecnica, ambulanza, vigili del fuoco, ecc.)
 - costi relativi al pagamento dell’intervento del tecnico per la movimentazione del palco, per le sole ore eccedenti l’intervento standard (che è a carico dell’Amministrazione Comunale ed è stabilito in 12 ore lavorative, calcolate dall’inizio del servizio)
 - diritti d’autore (SIAE, LEA...)
 - richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.
 - integrazione della documentazione tecnica necessaria in funzione dell’agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.
 - richiesta autorizzazione deroga rumore

- richiesta PASS per accesso in ZTL e sul piazzale, da formalizzare agli uffici preposti

Si chiede la riserva fino a un massimo di 20 posti a disposizione del Comune di Udine per ciascun concerto, per finalità istituzionali.

Si chiede altresì di esplicitare in che modo il personale individuato dall'Amministrazione Comunale potrà accedere per la verifica della manifestazione.

1.d Adempimenti a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione mette a disposizione gratuitamente lo spazio allestito con palco, sedie, postazione mixer, transenne, servizi igienici per il pubblico e per gli artisti, dotazione di corrente elettrica. Lo spazio viene reso disponibile con certificazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. Tale concessione verrà formalizzata con atto dirigenziale.

Viene garantito per ogni spettacolo il servizio di movimentazione del palco tramite operatore specializzato, per un massimo di 12 ore calcolate dall'inizio del servizio.

Viene reso disponibile uno spazio parcheggio per i mezzi di trasporto attrezzature in piazza Primo Maggio nonché lo spazio di parcheggio detto "Peduncolo" nella stessa Piazza.

Promozione tramite canali istituzionali (comunicazione UdinEstate, Web, social, stampa)

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento e **fino al 3 agosto 2025.**

3. CORRISPETTIVO

Il compenso previsto per lo svolgimento del servizio in questione – da intendersi "a corpo" - ammonta a massimi **68.180,00** (Iva 10% esclusa). Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato i, e sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, a metà programma ed a conclusione della programmazione. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali ammontano a € 0,00 in quanto detti rischi non sono presenti.

Le fatture dovranno essere indirizzate a:

COMUNE DI UDINE - Servizio Cultura e Istruzione - U.O. Attività Culturali Via Lionello 1 - 33100 UDINE - P.I.V.A.: 00168650307 Ufficio di fatturazione elettronica centrale - cod. Univoco P41ESK

e dovrà indicare il numero determinazione di affidamento del servizio CIG. (Codice Identificativo di Gara), le specifiche relative alla modalità di pagamento (codice IBAN e/o conto corrente postale dedicato), la scadenza della fattura.

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui sopra, la fattura non potrà essere liquidata.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento e acquisizione nell'applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali inadempimenti; in tal caso la liquidazione sarà disposta (fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto) successivamente alla notifica delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Concessionaria stessa, in ordine agli adempimenti contestati.
- venga accertata inadempienza contributiva, evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, e quindi saranno applicate le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini temporali di liquidazione.

4. VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice), le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione Comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni, pretendere indennità o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO

1. Nel caso in cui uno o più spettacoli non possano essere effettuati per maltempo o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresa l'indisponibilità dell'artista, saranno addebitate al Comune le sole spese fisse, quantificate in un massimo del 10% della quota parte dell'appalto, riducendo così proporzionalmente il corrispettivo.

2. Ove uno degli spettacoli fosse già iniziato e dovesse essere sospeso o annullato - trascorsi trenta minuti dal suo inizio - il Comune sarà tenuto a corrispondere all'aggiudicatario il 50% del compenso della quota parte dovuta per quell'evento.

6. GESTIONE DELLA SICUREZZA E RELATIVI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

1. - L'aggiudicatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dell'attività. In relazione a tale responsabilità il concessionario si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULPS, che verrà fornita, assumendosi, in caso di inadempienza, la relativa responsabilità civile e penale.

2. - L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Piano di gestione delle emergenze predisposto dal Comune di Udine e, in particolare, si obbliga a:

- a. predisporre un servizio di gestione delle emergenze e addetti alla sicurezza in conformità alle prescrizioni della C.C.V.L.P.S e di quelle ulteriori disposte dal piano gestione delle emergenze predisposto dall'arch. De Marco;
- b. garantire che il proprio staff tecnico sia sempre presente nello spazio concesso in uso durante lo svolgimento dell'attività;
- c. garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo dell'area di sua competenza;
- d. non consentire attività od operazioni che annullino o riducano l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

3. - Resta a carico del concessionario la richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. impegnandosi ad integrare la documentazione tecnica necessaria in funzione dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S..

7. PRESCRIZIONI RELATIVE AL SITO DELL'EVENTO

1. Tutta l'area interessata dal servizio costituisce bene monumentale tutelato dalla Soprintendenza; al piazzale si accede da un arco (Arco Bollani del Palladio, altezza m 4,00, larghezza m 2,50) e tramite un percorso in curva e salita (la curvatura non consente di manovrare con mezzi superiori a m. 8 di lunghezza). È fatto pertanto obbligo alla ditta di rispettare le prescrizioni riportate nel documento allegato relative all'occupazione ed all'utilizzo degli spazi, che dovranno essere rese note anche agli eventuali subfornitori.

8. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. La Ditta assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

La Ditta si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

9. PERSONALE

1. La Ditta garantisce l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto attraverso l'impiego di personale che risulti in numero sufficiente allo scopo e dotato delle necessarie professionalità.

In ogni caso il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il concessionario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

2. La Ditta si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione della concessione;

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

- a munire i lavoratori addetti dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e a farli usare dagli stessi nello svolgimento del loro lavoro.

3. La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

4. La Ditta solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato.

5. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di natura contrattuale, assicurativo e previdenziale nei confronti dei lavoratori impiegati resta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto.

10. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. La ditta aggiudicataria sarà totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione alle prestazioni espletate, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento dell'appalto, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

A tale scopo, l'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare una *polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi*, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione comunale, con riferimento all'appalto in questione, con massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 e validità non inferiore alla durata del servizio.

2. In alternativa alla specifica polizza di cui sopra l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche previste per la polizza specifica, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

4. Copia della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

5. È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

11. GARANZIA DEFINITIVA

a) Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto, ai sensi degli artt. 53 e 117 del Codice, a presentare idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità previste dall'art.106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, pari all'importo stabilito secondo le modalità dettate dall'art. 117 comma 2 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

- b) Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria.
- c) L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- d) La garanzia definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
- e) La garanzia definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della garanzia stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3, del Codice.
- f) La garanzia definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 117, commi 8 e 9, del Codice.
- g). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale

12. PENALITÀ

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste dalle presenti condizioni particolari che non rappresenti presupposto per la risoluzione contrattuale di cui all'art. 12, si applicano penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento.
2. L'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando l'aggiudicatario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
3. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale applicherà la penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione o sul corrispettivo del servizio.
5. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della concessionaria, pena la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto.
Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato all'aggiudicatario mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
6. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi del successivo art. 12, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti dall'Amministrazione stessa.

13. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Il Comune di Udine si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a. in caso di riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni previste;
 - b. cessione del contratto;

- c. mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti; mancato o ritardato avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario, salvo che il mancato avvio o il ritardo siano dovuto a cause non imputabili all'aggiudicatario;
- d. arbitraria ed ingiustificata interruzione delle prestazioni non dipendente da causa di forza maggiore;
- e. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della concessione;
- f. mancata osservanza delle disposizioni normative tutte regolanti le attività dedotte nel presente c.s.a..

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, e l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La risoluzione avverrà in danno all'aggiudicatario qualora dipendente da inadempimento del medesimo.

2. Il Comune si riserva comunque in ogni momento la facoltà di subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui l'aggiudicatario non risulti in grado di garantire l'esecuzione del contratto. In tal caso, oltre che nei casi di decadenza, e in qualsiasi caso d'inadempimento, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti anche sulla cauzione definitiva. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

14. RECESSO DAL CONTRATTO

Per il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione si rimanda all'art. 123 del Codice.

15. SUBAPPALTO

Si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 119 del Codice

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010.

Per la concreta applicazione degli obblighi di cui sopra si richiama quanto previsto nella Deliberazione 4/2011 dell'AVCP con riferimento alle concessioni.

17. RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTOCOLLO LEGALITÀ.

Si estendono all'aggiudicatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Udine", disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.comune.udine.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Udine>

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'aggiudicatario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

18. FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del Codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

L'imposta di bollo richiesta dovuta è di € 40,00 ex art. 18 comma 10 del Codice; sarà cura del fornitore l'assolvimento esclusivamente mediante contrassegno telematico. Il fornitore potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta trasmettendo al Comune un'attestazione, sottoscritta dal legale appresentante, riportante il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario oppure, direttamente, il contrassegno stesso debitamente "annullato

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per dirimere controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente documento e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti sarà competente il Foro di Udine.

20. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Capitolato i documenti di seguito indicati:

- a. il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- b. il Piano di gestione delle emergenze;
- c. la planimetria dell'area.